

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4925-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(TERZI DI SANT'AGATA)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(SEVERINO DI BENEDETTO)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee —
Legge comunitaria 2012

Presentato il 1° febbraio 2012

(Relatore: **GOZI**)

PAGINA BIANCA

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4925 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di soli sette articoli e si articola in due capi, reca un contenuto omogeneo; secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi, contiene infatti una pluralità di deleghe legislative finalizzate al recepimento delle direttive elencate negli allegati (1 nell'allegato A e 6 nell'allegato B), secondo la procedura di cui all'articolo 1 e sulla base dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2. Ulteriori disposizioni di delega, anch'esse usualmente inserite nelle leggi comunitarie, hanno invece ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 3), ovvero il coordinamento normativo per l'adozione di testi unici o codici di settore (articolo 5); il Capo II, che si compone di due soli articoli, reca invece principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa, nonché particolari disposizioni di adempimento;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

in relazione ai principi e criteri direttivi generali della delega legislativa, il disegno di legge, all'articolo 2, non contiene alcun richiamo alla disciplina dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ancorché la legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011), all'articolo 15, comma 2, abbia novellato l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, stabilendo che gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possano prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, dei quali viene fornita peraltro esplicita esemplificazione; al suddetto vincolo, gli atti di recepimento di direttive comunitarie possono sottrarsi soltanto previa specifica motivazione da produrre nell'analisi di impatto della regolazione (AIR);

sul piano della corretta formulazione del testo:

il testo in esame ripropone previsioni « virtuose » — già presenti in precedenti leggi comunitarie — che il Comitato aveva apprezzato in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, la previsione del meccanismo del « doppio parere parlamentare » su schemi di decreti legislativi, limitatamente a quelli che prevedono sanzioni penali o ai casi in cui il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Analogo apprezzamento il Comitato aveva già espresso in ordine alla previsione che impone al Governo

un obbligo di informare il Parlamento circa i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle deleghe (articolo 1, comma 8);

il provvedimento contiene, all'articolo 5, comma 2, una disposizione analoga a quella recata dalle precedenti leggi comunitarie, volta a sancire il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme raccolte nei testi unici e codici che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, divieto che tuttavia ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente; peraltro, la disposizione in questione riproduce il contenuto del comma 1, lettera a), dell'articolo 13-bis (rubricato *Chiarezza dei testi normativi*) della legge n. 400 del 1988, che costituisce principio generale per la produzione normativa;

sul piano della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento, all'articolo 5, comma 1 – laddove, riproducendo una disposizione già contenuta nel precedente disegno di legge comunitaria, dispone una specifica procedura di adozione degli schemi di decreto legislativo ove essi riguardino la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o, più genericamente, in « *altre materie di interesse delle regioni* » – contiene una locuzione generica e imprecisa;

il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, contiene il riferimento alla disposta esenzione dall'obbligo di redazione della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e alle sue ragioni giustificative, che risiedono nella « peculiare complessità ed ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti »; la medesima relazione illustrativa precisa altresì che « per ciascuna direttiva comunitaria, comunque, l'AIR è stata effettuata a livello europeo » e che « gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nel disegno di legge saranno corredati di AIR nelle quali si darà conto anche del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi di quanto previsto in materia di divieto di *gold plating* dall'articolo 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) »;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2 – che reca indicazione dei principi e criteri direttivi generali della delega legislativa – si dovrebbe inserire il riferimento alla disciplina dei livelli minimi di regolazione comunitaria, tenuto conto che la legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183

del 2011), all'articolo 15, comma 2, ha novellato l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, prevedendo che gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possano prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo previa specifica motivazione da produrre nell'AIR ».

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2012 (C. 4925 Governo);

ricordato che, con specifico riferimento ai criteri e principi in tema di sanzioni penali, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 53 del 1997, confermata dalla successiva sentenza n. 456 del 1998, ha stigmatizzato, con riferimento alla disposizione della legge comunitaria per il 1993, analoga a quella contenuta nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge C. 4925, la scarsa precisione dei principi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati, ritenendo necessario, per le deleghe che prevedono il ricorso alla sanzione penale, il massimo di chiarezza e certezza dei relativi criteri;

ricordato che le disposizioni dell'articolo 5, relativo all'adozione di codici di settore o testi unici, sono analoghe a previsioni già introdotte in altre leggi comunitarie, a partire dal 1994, di cui il testo unico in materia di intermediazione finanziaria costituisce l'unico esempio di attuazione (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994);

preso atto che l'articolo 6 dispone il recepimento, entro il 20 maggio 2013, della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale, per i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione, in base alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 (cosiddetta « direttiva qualifiche »);

rilevato che dal provvedimento non risulta l'eventuale impatto, in termini di dotazioni strumentali e di oneri finanziari, del recepimento della predetta direttiva 2011/51/UE,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge C. 4925, appare opportuno definire con maggiore precisione e chiarezza i principi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati, in aderenza con la giurisprudenza costituzionale in materia;

b) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di definire l'eventuale impatto, in termini di dotazioni strumentali e di oneri finanziari, del recepimento della predetta direttiva 2011/51/UE, ivi prevista.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4925 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2012;

espresso un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame;

rilevata peraltro la necessità di intensificare l'azione volta a dare attuazione ad importanti atti normativi dell'Unione europea nelle materie rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia;

segnalata la necessità di dare attuazione, in particolare, alla Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; alla Decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo; alla Decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; alla Decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; alla Decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale; alla Decisione quadro 2008/978/GAI relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali; alla Decisione quadro 2009/829/GAI sul reciproco riconoscimento alle sanzioni alternative alla detenzione cautelare; alla Decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge comunitaria per il 2012, presentato alla Camera il 1° febbraio scorso;

apprezzata l'inclusione nell'allegato B della direttiva 2011/51/UE, in quanto la prospettiva di ottenere lo *status* di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo è un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano;

osservato che il criterio direttivo di delega formulato all'articolo 6 per il recepimento del predetto atto legislativo europeo corrisponde alla modifica apportata alla direttiva 2003/109/CE, inserendo all'articolo 4 il paragrafo 1-*bis*, per cui gli Stati membri non conferiscono lo *status* di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione della protezione internazionale o di rifiuto del suo rinnovo,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

nell'attuazione della direttiva 2011/51/UE, sia garantito il più efficace e tempestivo flusso informativo tra gli Stati membri, tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso loro la protezione internazionale, avvalendosi a tal fine dei punti di contatto designati ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/109/CE.

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2012 » (C. 4925 Governo);

rilevato che il citato disegno di legge non reca parti di specifico interesse della Commissione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2012 (C. 4925);

rilevata la necessità di spostare la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, concernente i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, dall'allegato A all'allegato B al fine di consentire che il relativo schema di decreto legislativo sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;

considerato che occorre coordinare l'attuazione della richiamata direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, concernente i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, con le disposizioni di cui alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che riserva alla legge di cui al nuovo articolo 81, sesto comma, della Costituzione, tra l'altro, l'istituzione di un Organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'adozione di specifiche regole di bilancio;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) *All'Allegato A, sopprimere le parole:* 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013);

Conseguentemente, all'Allegato B, aggiungere, in fine, le parole: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).

2) *Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. *(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,*

relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri). — 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione del capo IV della direttiva con le disposizioni della legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, da approvare entro il 28 febbraio 2013, cui sono riservate in particolare l'istituzione di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'introduzione di specifiche regole di bilancio.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4925, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2012;

rilevato come, anche quest'anno, l'esame del disegno di legge comunitaria 2012 sia stato avviato quando non è ancora stato approvato in via definitiva il disegno di legge comunitaria 2011, il quale è attualmente all'esame del Senato, dopo essere già stato approvato in prima lettura dalla Camera;

evidenziato come gli articoli del disegno di legge non rechino disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze;

considerato come l'Allegato B contempli invece, per quanto attiene ai profili di competenza della VI Commissione, la direttiva 2011/89/UE, in materia di vigilanza sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;

rilevato come la predetta direttiva intenda garantire la necessaria uniformità nelle normative e nelle prassi nazionali di vigilanza sui conglomerati finanziari, colmando inoltre le distanze che si sono create tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi;

sottolineato come i conglomerati finanziari, per la rilevanza delle loro dimensioni e l'importanza, anche sistemica, della loro operatività, debbano essere assoggettati a una vigilanza supplementare rispetto alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, e a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso;

rilevato come la citata direttiva 2011/89/UE intenda opportunamente affrontare il delicato problema delle sovrapposizioni e dei potenziali conflitti di competenza tra gli organi chiamati a vigilare sui conglomerati, che operano, anche a livello sovranazionale, in molteplici comparti dell'attività finanziaria;

sottolineato in particolare come la direttiva sia volta a realizzare una più razionale divisione dei compiti tra le diverse autorità europee di vigilanza sui settori bancario (Autorità bancaria europea — ABE), assicurativo (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — AEAP) e degli strumenti finanziari (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — AESFEM), al fine di giungere ad un coordinamento tra tali autorità, nonché, attraverso il Comitato congiunto delle autorità (CERS), all'emanazione di orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza sui conglomerati;

rilevato, al riguardo, come una maggiore coesione nelle scelte adottate a livello UE, un più marcato accentramento delle decisioni in capo alle autorità di settore, il ricorso ad una più chiara ripartizione di competenze tra le autorità stesse secondo il principio della vigilanza per finalità, dovrebbero favorire la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie, scongiurando il rischio che alcuni Paesi o soggetti possano avvantaggiarsi degli arbitraggi normativi e delle lacune esistenti, a danno della stabilità dei mercati, e, soprattutto, dei risparmiatori nel loro complesso;

evidenziato come la gravissima crisi economico-finanziaria mondiale, le cui vicende sono tuttora fonte di forte preoccupazione, dimostri come il rafforzamento della normativa prudenziale e della vigilanza sui principali attori del sistema finanziario internazionale, tra i quali sono certo da annoverarsi i conglomerati finanziari, rappresenti un obiettivo cui occorre puntare con determinazione, sia a livello nazionale sia a livello globale, al fine di evitare che le distorsioni ed i rischi eccessivi emersi nell'operatività di molti operatori finanziari determini conseguenze distruttive per gli stessi mercati, e conseguentemente, per le prospettive dell'economia mondiale;

rilevato, sotto il profilo della tecnica legislativa nel settore della disciplina dei mercati finanziari, come l'approccio spesso compromissorio di molti interventi normativi adottati in materia negli ultimi anni a livello europeo, la pretesa di dettare in ogni caso regole di dettaglio su fenomeni spesso molto variabili e diversificati, nonché gli

spazi di discrezionalità lasciati in fase di recepimento della normativa europea ai singoli Stati membri, abbiano determinato risultati insoddisfacenti, consentendo la diffusione tra i risparmiatori di prodotti finanziari tossici;

evidenziata, a fronte di tale ultima constatazione, l'esigenza di passare ad un diverso approccio regolamentare, che preveda anche divieti specifici rispetto ad alcune tipologie di strumenti finanziari, lo snellimento della normativa, il miglioramento della sua comprensibilità, nonché il miglioramento della capacità delle autorità di vigilanza europee e nazionali di applicare in modo uniforme tali discipline e di cogliere per tempo le novità che di volta in volta emergano sui mercati finanziari;

sottolineata, in linea generale, l'esigenza che le istituzioni nazionali, sia a livello governativo sia a livello parlamentare, siano in grado di rappresentare in termini più efficaci, in tutte le competenti sedi europee, gli interessi del Paese, evitando che, soprattutto nella fase di formazione degli atti normativi, le scelte compiute dal legislatore europeo siano dettate da logiche meramente tecnocratiche ovvero da interessi di parte di singoli Stati membri, tradendo lo spirito democratico ed autenticamente comunitario che dovrebbe informare costantemente le decisioni dell'Unione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA ED ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2012,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4925 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2012 »;

valutato positivamente l'inserimento nell'allegato B del disegno di legge comunitaria della direttiva Euratom 2011/70 recante « Istituzione di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi »;

considerato che il recepimento della sopra citata direttiva, e precisamente di quelle parti della direttiva secondo le quali ciascuno Stato membro deve soddisfare alcuni requisiti, fra i quali ad esempio l'istituzione di un'autorità di regolamentazione funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, richiederà una verifica sulla compatibilità europea della normativa nazionale vigente;

valutata l'opportunità che il Governo si adoperi per dare piena attuazione alla direttiva 2000/60/CE in materia di acque;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4925 recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2012 »,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4925, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2012;

rilevata la presenza, nell'allegato B — concernente le direttive da attuare con decreto legislativo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti — della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (scadenza 23 agosto 2013), e della direttiva 2011/83/UE del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (scadenza 13 dicembre 2013),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

nel recepimento delle direttive in premessa, sia esclusa da parte del legislatore delegato l'adozione di ulteriori « regole aggiuntive » (cosiddetto *gold plating*) che rischiano di portare ad un'applicazione disomogenea, nei diversi Stati membri, delle disposizioni stabilite a livello europeo e di determinare, in tal modo, uno svantaggio competitivo per le imprese italiane in confronto con i concorrenti europei;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, appare opportuno che il Governo provveda ad acquisire maggiori e più chiare informazioni da parte di Sogin Spa sul programma di bonifica ambientale dei siti già sede di impianti nucleari e sulle modalità di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4925 (Legge comunitaria 2012);

considerato che il provvedimento non contiene disposizioni di diretto interesse della XI Commissione e che la relazione illustrativa precisa che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia 136 procedure d'infrazione, di cui 10 riguardano materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (7 relative alla violazione della normativa comunitaria e 3 concernenti casi di mancato recepimento);

auspicato che l'attuazione della legislazione europea nell'ordinamento interno sia resa sempre più tempestiva ed efficace — anche mediante l'accorciamento dei tempi di approvazione e trasmissione alle Camere del disegno di legge comunitaria, nonché la sollecita soluzione delle questioni problematiche aperte — in modo da evitare il proliferare di procedure di infrazione per ritardato o incompleto recepimento della normativa dell'Unione europea;

ritenuto che il recepimento delle direttive europee sulle materie di primario interesse della XI Commissione — anche per il futuro — possa consentire un complessivo miglioramento del quadro della legislazione vigente nei settori interessati, anche in merito alle politiche di conciliazione e di avvicinamento retributivo tra lavoratori e lavoratrici,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria 2012 (C. 4925 Governo);

valutato positivamente l'inserimento nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria della direttiva 9 marzo 2011, n. 2011/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta

del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa, sia per l'assistenza di base che per le cure ospedaliere;

considerato che la XII Commissione si era già espressa sulla proposta della suddetta direttiva (COM(2008)414 def.), durante l'esame in fase ascendente approvando, nella seduta del 10 marzo 2009, un documento finale che, nella maggior parte dei punti in cui si articolava, appare sostanzialmente recepito dalla direttiva medesima,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

—————
—————

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 4925 Governo: « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012 »,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

—————
—————

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 4925, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2012;

rilevato che la mancata approvazione del disegno di legge di riforma della legge n. 11 del 2005, che disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, approvato dalla Camera dei deputati il 23 marzo 2011 ed attualmente all'esame del Senato, impedisce la utilizzazione delle innovative procedure di adeguamento al Trattato di Lisbona per una più organica partecipazione delle autonomie regionali al processo di attuazione e formazione degli atti comunitari,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

siano introdotte misure tese a consentire una più estesa ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti dell'Unione europea, con particolare riferimento alle politiche di tutela della salute, dell'informazione sulle politiche attive del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, dell'energia e dell'ambiente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

Identico.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adot-

tati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

8. Il Ministro per gli affari europei, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. Fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, nella privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste anche sanzioni accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano

d) *identica*;

l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive europee comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui all'articolo 1 non possono contenere disposizioni recanti livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, salvo che tali disposizioni, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei. A tale fine sono individuati come livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti, l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive europee, nonché di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi rispetto a quanto previsto dalle direttive medesime e che, comportando un'applicazione non omogenea negli Stati membri, possono determinare uno svantaggio competitivo per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel territorio nazionale.

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni europee).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi vigenti dell'Unione europea, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni europee).

Identico.

sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

ART. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

ART. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

Identico.

ART. 5.

(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).

1. Dopo l'articolo 4-*quater* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è inserito il seguente:

« ART. 4-*quinquies*. — *(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).* — 1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta all'adozione di atti normativi o alla conclusione di accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea o tra quelli che hanno aderito alla moneta unica.

2. Qualora il Governo intenda votare a favore dell'adozione di progetti di atti normativi o aderire ad accordi o intese di cui al comma 1 che prevedono l'introduzione o il rafforzamento di vincoli di

finanza pubblica e di politica economica ovvero la partecipazione a meccanismi di stabilizzazione che comportano l'erogazione di prestiti o la prestazione di garanzie, è tenuto ad acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il parere di cui al comma 2 è espresso entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del Governo di un progetto di decisione o di accordo. In casi di particolare e motivata urgenza il termine per l'espressione del parere è ridotto a tre giorni.

4. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli atti normativi, degli accordi o delle intese di cui al comma 1 sia coerente con il parere di cui al comma 2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi al parere di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per gli affari europei riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi o intese conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi o intese ».

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive europee).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per

ART. 6.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive europee).

Identico.

il recepimento di direttive europee, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali delle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o di altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale).

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico: introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazio-

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 7.

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale).

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche **i seguenti criteri direttivi specifici:**

a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante

nale, **anche** nel caso in cui la medesima sia revocata, o sia cessata ovvero il suo rinnovo sia rifiutato.

di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, o sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato **in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;**

b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda e il riconoscimento sia considerato per intero;

c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della direttiva 2003/109/CE, riguardino solo la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo sia calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare i beneficiari di protezione internazionale.

ART. 8.

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri).

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione del capo IV della direttiva con le disposizioni della legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, da approvare entro il 28 febbraio

ART. 7.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura d'infrazione 2009/4583).

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 2-*ter*. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta quando, con riferimento agli allergeni alimentari elencati nell'allegato 2, sezione III, la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato ».

2013, cui sono riservate in particolare l'istituzione di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e di verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'introduzione di specifiche regole di bilancio.

ART. 9.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura d'infrazione 2009/4583).

Identico.

ALLEGATI

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

Soppressa;

2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto (scadenza 15 marzo 2013).

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (scadenza 25 ottobre 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (scadenza 20 maggio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (scadenza 23 agosto 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (scadenza 1o novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (scadenza 13 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (scadenza 10 giugno 2013).

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0063450